



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

OMISSIS – Non ammissione alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 24 giugno 2025, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3;

Vista la domanda di ammissione alla selezione presentata dal signore / dalla signora in oggetto, Protocollo: [RATAA/0021027/08/07/2025-A](#), la quale risulta essere stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata;

Vista la documentazione agli atti acquisita nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale del signore / della signora in oggetto, in particolare la richiesta di regolarizzazione inviata allo stesso / alla stessa dall'amministrazione regionale in data 8 luglio 2025;

Accertato che l'art. 5 del bando "Domanda di ammissione", prevede, fra l'altro, che la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata entro il termine di scadenza mediante invio per posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento specificando che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda;

Accertato che lo stesso / la stessa non ha risposto alla richiesta di regolarizzazione sopra indicata;

Ritenuto quindi che il signore / la signora in oggetto non può essere ammesso / essere ammessa alla procedura, in quanto la domanda di ammissione alla selezione è stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata, e pertanto non conforme alle modalità previste dall'art. 5 del bando;

dispone

- il signor / la signora OMISSIS non è ammesso / non è ammessa alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3, indetta con deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 24 giugno 2025, in quanto la domanda di ammissione è stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata, non rispettando le modalità di trasmissione previste dall'art. 5 del bando.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3-bis des GvD Nr. 39/1993).